

Rottamazione-ter delle cartelle. Agenzia-Riscossione comunica l'esito della domanda e gli importi

1) "Comunicazione-ter"

Tutti coloro che hanno aderito entro il 30 aprile 2019 alla "rottamazione-ter", riceveranno una tra le 5 differenti tipologie di lettere:

- **AT - Accoglimento totale della tua richiesta:** i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata **sono interamente "rottamabili"** e nella lettera è indicato l'importo da pagare a titolo di Definizione agevolata.
- **AP - Accoglimento parziale della tua richiesta:** i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata **sono in parte "rottamabili" e in parte "non rottamabili"**. Per entrambe le tipologie nella lettera è indicato l'importo da pagare.
- **AD - I debiti** contenuti nella dichiarazione di adesione presentata **sono interamente "rottamabili"** e nessun importo risulta dovuto; pertanto nella lettera **non è indicato** alcun importo da pagare a titolo di Definizione agevolata.
- **AX - I debiti** contenuti nella dichiarazione di adesione presentata **sono in parte "rottamabili"** e nessun importo risulta dovuto; pertanto nella lettera **non è indicato** alcun importo da pagare a titolo di Definizione agevolata. Sono presenti inoltre **debiti in parte "non rottamabili"** per i quali invece è indicato l'importo da pagare;
- **RI - Rigetto:** i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione **presentata non sono "rottamabili"** e nella lettera è indicato l'importo da pagare.

In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione, relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di Definizione agevolata (**lettere tipo AT e AP**), la Comunicazione conterrà il piano con la ripartizione dell'importo dovuto in base alla soluzione rateale richiesta al momento dell'adesione (fino ad un massimo di 18 rate).

Nel caso in cui il piano sia ripartito in più di dieci rate, il contribuente riceverà i primi **10 bollettini** (allegati alla Comunicazione) per il pagamento delle prime dieci rate.

Prima della scadenza dell'undicesima rata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori bollettini da utilizzare per i pagamenti successivi (dalla undicesima in poi), nonché renderà disponibile sul proprio portale un apposito servizio per scaricare la copia dei bollettini.

Arrivano le lettere di risposta a chi ha chiesto di aderire alla "rottamazione-ter" delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la *"Comunicazione delle somme dovute"*, con l'esito della richiesta di adesione e le indicazioni per procedere al pagamento dell'importo, scontato delle sanzioni e degli interessi di mora. Le prime comunicazioni sono partite nei giorni scorsi **ed entro il 30 giugno 2019**, come previsto dal decreto legge n. 119/2018, sarà completato l'invio che complessivamente riguarderà quasi 1,4 milioni di domande.

Per il cosiddetto *saldo e stralcio*, previsto dalla legge di Bilancio 2019 e riservato ai contribuenti con ISEE sotto i 20 mila euro, la risposta di Agenzia delle entrate-Riscossione alle circa 332 mila domande presentate **arriverà invece entro il 31 ottobre 2019.**

La classifica per regione, Lazio in testa

Vediamo nel dettaglio la ripartizione per Regione delle adesioni alla “rottamazione-ter” per le quali in questi giorni stanno arrivando le lettere di risposta di Agenzia delle entrate-Riscossione. In totale sono 1 milione 389 mila le domande presentate da circa 1 milione 168 mila contribuenti (alcuni contribuenti hanno presentato più di una richiesta) entro il termine del 30 aprile 2019. In testa c'è il Lazio con 236.812 domande di adesione, al secondo posto la Campania (190.179) e terza la Lombardia (185.599). A seguire ci sono Toscana (108.332), Puglia (101.442), Emilia Romagna (84.679) Piemonte – Valle d'Aosta (81.722), Veneto (81.100), Calabria (76.905), Sardegna (53.109), Liguria (40.032), Abruzzo (35.174), Marche (33.740), Umbria (28.259), Friuli – Venezia Giulia (18.298), Basilicata (15.987), Trentino – Alto Adige (9.418) e infine Molise con 8.122 dichiarazioni di adesione.

In chiaro gli importi dovuti

Agenzia delle entrate-Riscossione invia le “*Comunicazioni*” tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata, mentre a tutti gli altri mediante lettera raccomandata. Con la “*Comunicazione*”, l'Agenzia informa sull'accoglimento o l'eventuale rigetto della adesione alla rottamazione-ter, su possibili debiti che, per legge, non possono rientrare nella definizione agevolata, sugli importi da pagare e sulle scadenze di versamento. La Comunicazione contiene inoltre i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (fino a un massimo di 18 rate). Se il piano

di dilazione prevede più di 10 rate, la Comunicazione di giugno conterrà i primi 10 bollettini di pagamento mentre i rimanenti saranno inviati successivamente, prima della scadenza dell'undicesima rata. Una copia della Comunicazione sarà disponibile, a partire dalla prima settimana di luglio, nell'area riservata del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Le tipologie di comunicazione

Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto diverse comunicazioni per differenti tipologie di casi. La prima (**AT** – *Accoglimento totale della richiesta*) comunica che i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” con il calcolo di quanto dovuto; (**AP** – *Accoglimento parziale della richiesta*) riguarda quei contribuenti che hanno importi da pagare per debiti “rottamabili” ma hanno anche debiti non “rottamabili”; il terzo caso-tipo (identificabile con le lettere **AD**) è riservato alle adesioni con debiti “rottamabili” per i quali nessun importo risulta dovuto; ancora, un quarto tipo (identificabile con le lettere **AX**) si riferisce ai contribuenti che hanno debiti “rottamabili” per i quali non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non “rottamabili”. Un'altra tipologia (identificabile con **RI**) riguarda le adesioni alla definizione agevolata che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili” e quindi l'importo deve essere pagato senza agevolazioni.

Infine, Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto anche una specifica comunicazione “**23**” rivolta a quei contribuenti che, avendo aderito alla precedente “rottamazione-bis” e essendo in regola con il versamento delle rate previste entro il 7 dicembre 2018, usufruiscono per legge dell'accesso automatico alla “rottamazione-ter”, così come ai contribuenti che hanno aderito alle precedenti

“Definizioni” e risultavano risiedere in uno dei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. La comunicazione **“23”** contiene il ricalcolo del debito residuo ancora dovuto e i bollettini con le nuove scadenze delle 10 rate previste dalla legge.

Altre comunicazioni

È fissato al 31 luglio 2019 il termine entro il quale l'Agenzia dovrà inviare la *“Comunicazione delle somme dovute”* per le domande di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Come pagare

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli *bancomat* (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App *Equiclick* tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente agli sportelli. Inoltre, come previsto dal DL n. 119/2018, le somme dovute a titolo di definizione agevolata potranno essere versate anche mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione. **Per avvalersi del servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario presentare la richiesta di attivazione del mandato alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario. Per esempio, per la scadenza del 31 luglio 2019, il servizio andrà richiesto entro l'11 luglio.** Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l'addebito diretto sul conto corrente sarà attivo

dalla rata successiva. In quest'ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2019 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità. Si ricorda che il mancato o insufficiente o tardivo versamento (oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge) anche di una sola rata determina l'inefficacia della definizione agevolata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 25 giugno 2019)

Avvertenze

La legge prevede che con il pagamento della prima rata della Definizione agevolata verranno revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata (31 luglio 2019) della Definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella Comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione.

Alla data di scadenza della prima rata del piano di Definizione agevolata, (31 luglio 2019), eventuali precedenti rateizzazioni saranno revocate e anche per questi debiti non sarà più possibile ottenere una nuova rateizzazione.

Sul pagamento in ritardo, il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, ha introdotto un'importante novità a favore del contribuente. Infatti si prevede un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

